

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1045)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 24 febbraio 1965 (V. Stampato n. 265)*

**d'iniziativa dei deputati BOLOGNA, BELCI CORONA Giacomo e GAGLIARDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 febbraio 1965*

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

#### Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente

colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

#### Art. 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

#### Art. 4.

All'onere di lire 14.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per lire 14 milioni 119.400 a carico del capitolo 2001 e per lire 407.200 a carico del capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.